



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 51 DEL 30/09/2013

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICHE - DELIBERA CC N. 37 DELL'11.07.2013 SU ALIQUOTE E DETRAZIONI - MODIFICHE

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 21.37 nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 25 SETTEMBRE - PROT.N.32543 in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Pres.		Pres.
1 ANDOLFI LORENZO	S	16 LUVISOTTI VIRGILIO	N
2 BARONCINI CLAUDIO	S	17 MAINI RICCARDO	S
3 BELLAGAMBA MARIA-CRISTINA	N	18 MANNOCCI GIACOMO	N
4 BENOTTO GABRIELE	S	19 MARTINELLI ALESSANDRA	S
5 BOLELLI CLAUDIO	S	20 MAZZARRI ELISABETTA	N
6 CACIOLI ISABELLA	S	21 MONTANELLI GIOVANNI	S
7 CARIONI MARCO	S	22 NICOSIA GIUSTO	S
8 CIACCHINI VALERIO	N	23 PAOLICCHI ROBERTA	N
9 CINI RICCARDO	S	24 PAOLINI MATTEO	S
10 COLTELLI MARIA BEATRICE	S	25 PERELLI PAOLO	S
11 DI MAIO SERGIO	S	26 SALVADORI PIERO	S
12 GIARDINA MARCO	S	27 STAMPACCHIA GIULIA	S
13 LENZONI MARIO	S	28 TIZZANINI GIUSEPPE	S
14 LORENZI CARLO	S	29 VANNI MAURO	S
15 LUPERINI DARIO	S	30 VANNUCCHI ANGIOLO	S
		31 PANATTONI PAOLO	S

Presiede il Sig. DI MAIO SERGIO

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale BARBIERI DR. ANTONINO, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 25 Membri su N. 31 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

TIZZANINI GIUSEPPE, VANNI MAURO, MONTANELLI GIOVANNI

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

DINI FORTUNATA
MARTINELLI FABIANO
MELE VERONICA

PANNILUNGHY ENZO
VERDIANELLI FRANCESCO
BALATRESI MARCO

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusasi la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 23/2011 che, con gli articoli 8 e 9, ha istituito in via sperimentale, con decorrenza 01/01/2012, l'Imposta Municipale Propria (più conosciuta come IMU) e che, con l'articolo 14, comma 6, ha confermato per la nuova imposta la potestà regolamentare comunale di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;

Vista la propria deliberazione n. 26 dell'11 aprile 2012 con cui è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria, modificata con la deliberazione n° 85 del 30.10.2012;

Visto l'articolo 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

Vista la deliberazione n° 37 del 11.07.13 che ha, in particolare, confermato per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni vigenti per l'anno 2012, già riportate all'art. 6 del Regolamento IMU;

Ritenuto di prevedere una apposita aliquota per le abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo gli accordi collettivi locali (legge 431/98) fra persone non legate da rapporti di affinità o di parentela entro il quarto grado;

Ritenuto, pertanto di modificare l'art. 6 del Regolamento IMU e la deliberazione n° 37/13, citati;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente in data 27 settembre 2013, il cui verbale è conservato in atti;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49 del d.lgs 267/2000 risultanti dai prospetti allegati al presente atto;

DELIBERA

1) di prevedere la seguente aliquota:

aliquota abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo gli accordi collettivi locali (legge 431/98, art. 2, comma 3) fra persone non legate da rapporti di affinità o di parentela entro il quarto grado; per la definizione di "abitazione principale" e per la disciplina delle pertinenze si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa sull'IMU; ai fini dell'applicazione dell'aliquota, il contribuente deve presentare a pena di decadenza entro il 31.12 dell'anno di imposta, apposita dichiarazione e copia del contratto: = **0,76%**;

2) di modificare l'art. 6 del Regolamento IMU, secondo la delibera CC 37/13 e il precedente punto 1), come segue:

ART. 6 - ALIQUOTE

1. Le aliquote per l'anno 2013 sono fissate nella seguente misura:

aliquota di base: 1,06 per cento

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,6 per cento

aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento.

aliquota abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo gli accordi collettivi locali (legge 431/98, art. 2, comma 3) fra persone non legate da rapporti di affinità o di parentela entro il quarto grado; per la definizione di "abitazione principale" e per la disciplina delle pertinenze si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa sull'IMU; ai fini dell'applicazione dell'aliquota, il contribuente deve presentare a pena di decadenza entro il 31.12 dell'anno di imposta, apposita dichiarazione e copia del contratto: 0,76 per cento;

**aliquota per fabbricati produttivi del gruppo catastale D (esclusi fabbricati rurali strumentali):
1,06 per cento (0,76% Stato + 0,3% incremento Comune);**

- 3) di modificare la Deliberazione CC n° 37 del 11.07.2013, prevedendo l'ulteriore aliquota di cui al punto 1;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006, le aliquote di cui al comma precedente hanno effetto dal 1° gennaio 2013 e si intendono tacitamente confermate per gli anni successivi in caso di mancata approvazione di modifiche entro i termini di legge.
- 5) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), secondo l'allegato A) al presente provvedimento, allegato che riporta nella colonna sinistra il testo approvato con delibera n. 85 del 30.10.12 e nella colonna destra il testo modificato ed integrato con la presente deliberazione;
- 6) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013;
- 7) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti	N.25	Votanti	N.25
Favorevoli	N.18		
Contrari	N.7 (Cini,Benotto,Cacioli,Nicosia,Tizzanini,Giardina>Maini)		
Astenuti	N.==		

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto Successivamente , con separata votazione, per alzata di mano, avente il seguente esito

Consiglieri presenti	N.25	Votanti	N.25
Favorevoli	N.18		
Contrari	N.7 (Cini,Benotto,Cacioli,Nicosia,Tizzanini,Giardina>Maini)		
Astenuti	N.==		

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

ALLEGATO A)



San Giuliano Terme
(Provincia di Pisa)

***REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
26 dell'11/04/2012 e modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 85 del 30.10.12

INDICE



San Giuliano Terme
(Provincia di Pisa)

***REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
26 dell'11/04/2012 e modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 85 del 30.10.12 e n.51 del
30/09/2012

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto d'imposta</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Disposizioni particolari per la determinazione della base</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>Aliquote</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili o</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Esenzioni</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Computo dei mesi per l'applicazione dell'imposta</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Versamenti</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>Versamenti effettuati a comune incompetente</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Compensazione</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Rateizzazione di avvisi di accertamento</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>Pubblicità del regolamento</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Entrata in vigore del regolamento</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>Casi non previsti dal presente regolamento</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Rinvio dinamico</i>	

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto d'imposta</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Disposizioni particolari per la determinazione della base</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>Aliquote</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Riduzione della base imponibile per fabbricati inagibili o</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Esenzioni</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Computo dei mesi per l'applicazione dell'imposta</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Versamenti</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>Versamenti effettuati a comune incompetente</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Compensazione</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Rateizzazione di avvisi di accertamento</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>Pubblicità del regolamento</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Entrata in vigore del regolamento</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>Casi non previsti dal presente regolamento</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Rinvio dinamico</i>	

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, intendendosi con tale termine i fabbricati, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, le aree fabbricabili, i terreni agricoli, i terreni incolti o coltivati in forma non imprenditoriale o adibiti ad attività diverse rispetto a quelle agricole. Restano confermate le definizioni di "fabbricato", "area fabbricabile" e "terreno agricolo" date ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dall'art. 2 del D.Lgs. 504/1992.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, intendendosi con tale termine i fabbricati, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, le aree fabbricabili, i terreni agricoli, i terreni incolti o coltivati in forma non imprenditoriale o adibiti ad attività diverse rispetto a quelle agricole. Restano confermate le definizioni di "fabbricato", "area fabbricabile" e "terreno agricolo" date ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dall'art. 2 del D.Lgs. 504/1992.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è

quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato; o fino alla data di presentazione della variazione catastale Doc-fa.

2. Le fattispecie di cui al comma 1 devono essere dichiarate con la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo ai parametri di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992, il Comune conferma, con riferimento all'anno 2012, e con il solo scopo di agevolare i contribuenti nel calcolo dell'imposta, i valori di riferimento stabiliti per l'imposta comunale sugli immobili con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 7/02/2007.
4. Dall'anno 2013 i valori di cui al comma 3 possono essere modificati con Delibera di Giunta da adottare entro i termini di legge previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza di modifica continuano ad essere validi i valori di riferimento di cui al comma 3.

Art. 4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE



Per i fabbricati di nuova costruzione, esclusi quelli classificabili nel gruppo "D" di cui all'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 504/1992, nonché per quelli sui quali sono intervenute modifiche strutturali che hanno determinato un diverso valore, nell'anno di attribuzione della rendita catastale da parte dell'Agenzia del Territorio o di proposizione della stessa da parte del

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato; o fino alla data di presentazione della variazione catastale Doc-fa.

2. Le fattispecie di cui al comma 1 devono essere dichiarate con la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo ai parametri di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992, il Comune conferma, con riferimento all'anno 2012, e con il solo scopo di agevolare i contribuenti nel calcolo dell'imposta, i valori di riferimento stabiliti per l'imposta comunale sugli immobili con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 7/02/2007.
4. Dall'anno 2013 i valori di cui al comma 3 possono essere modificati con Delibera di Giunta da adottare entro i termini di legge previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza di modifica continuano ad essere validi i valori di riferimento di cui al comma 3.

Art. 4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati di nuova costruzione, esclusi quelli classificabili nel gruppo "D" di cui all'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 504/1992, nonché per quelli sui quali sono intervenute modifiche strutturali che hanno determinato un diverso valore, nell'anno di attribuzione della rendita catastale da parte dell'Agenzia del Territorio o di proposizione della stessa da parte del contribuente con procedura Doc-fa, la base imponibile si determina utilizzando la rendita attribuita o proposta, a decorrere dalla data di attribuzione o proposizione. In caso di successiva modifica della

contribuente con procedura Doc-fa, la base imponibile si determina utilizzando la rendita attribuita o proposta, a decorrere dalla data di attribuzione o proposizione. In caso di successiva modifica della rendita da parte dell'Agenzia del Territorio, l'ammontare definitivo della stessa determinato nell'atto modificativo, è applicabile a decorrere dall'originario classamento.



Per i terreni agricoli, per quelli non coltivati, per quelli coltivati in forma non imprenditoriale e per quelli adibiti ad attività diverse rispetto a quelle agricole, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ivi compresi i terreni lasciati a riposo, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 5 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 6 - ALIQUOTE

1. Come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 dell'11 aprile 2012, le aliquote per l'anno 2012 sono fissate nella seguente misura:
aliquota di base: 1,06 per cento
aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,6 per cento
aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale:

rendita da parte dell'Agenzia del Territorio, l'ammontare definitivo della stessa determinato nell'atto modificativo, è applicabile a decorrere dall'originario classamento.

2. Per i terreni agricoli, per quelli non coltivati, per quelli coltivati in forma non imprenditoriale e per quelli adibiti ad attività diverse rispetto a quelle agricole, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ivi compresi i terreni lasciati a riposo, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 5 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 6 - ALIQUOTE

1. Le aliquote per l'anno 2013 sono fissate nella seguente misura:

aliquota di base: 1,06 per cento

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,6 per cento

aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento.

aliquota abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo gli accordi collettivi locali (legge 431/98, art. 2, comma 3) fra persone non legate da rapporti di affinità o di parentela entro il quarto grado; per la definizione di "abitazione principale" e per la

0,2 per cento.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006, le aliquote di cui al comma precedente si intendono tacitamente confermate per gli anni successivi in caso di mancata approvazione di modifiche entro i termini di legge.

ART. 7 – RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La riduzione della base imponibile prevista dall'art. 13, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Lo stato di inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia o urbanistica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR 380/2001 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
2. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni, sempre che lo stato di inagibilità o inabitabilità non sia superabile con interventi di manutenzione:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire

disciplina delle pertinenze si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa sull'IMU; ai fini dell'applicazione dell'aliquota, il contribuente deve presentare a pena di decadenza entro il 31.12 dell'anno di imposta, apposita dichiarazione e copia del contratto: 0,76 per cento;

aliquota per fabbricati produttivi del gruppo catastale D (esclusi fabbricati rurali strumentali): 1,06 per cento (0,76% Stato + 0,3% incremento Comune)

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006, le aliquote di cui al comma precedente si intendono tacitamente confermate per gli anni successivi in caso di mancata approvazione di modifiche entro i termini di legge.

ART. 7 – RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La riduzione della base imponibile prevista dall'art. 13, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Lo stato di inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia o urbanistica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR 380/2001 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
2. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni, sempre che lo stato di inagibilità o inabitabilità non sia superabile con interventi di manutenzione:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa

pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica rilasciata da parte dell'ufficio tecnico comunale, con costi a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico.

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

6. Nel periodo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del DPR 380/2001 la riduzione di cui al presente articolo non si applica e, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'area. Permane l'obbligo di dichiarazione IMU per dichiarare l'inizio e la fine della riduzione del 50% dell'imposta dovuta, il valore dell'area per il periodo di esecuzione dei lavori e la variazione catastale a fine lavori.

ART. 8 - ESENZIONI

1. Avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, il Comune di San Giuliano Terme sancisce l'esenzione dei fabbricati posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze. L'esenzione non si applica alla quota di imposta spettante allo Stato.

- ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
 4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica rilasciata da parte dell'ufficio tecnico comunale, con costi a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico.
 5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
 6. Nel periodo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del DPR 380/2001 la riduzione di cui al presente articolo non si applica e, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'area. Permane l'obbligo di dichiarazione IMU per dichiarare l'inizio e la fine della riduzione del 50% dell'imposta dovuta, il valore dell'area per il periodo di esecuzione dei lavori e la variazione catastale a fine lavori.

ART. 8 - ESENZIONI

1. Avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, il Comune di San Giuliano Terme sancisce l'esenzione dei fabbricati posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze. L'esenzione non si applica alla quota di imposta spettante allo Stato.

Art. 9 – COMPUTO DEI MESI PER

**Art. 9 – COMPUTO DEI MESI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Ad integrazione dell'art.9, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, che stabilisce che il mese in cui il contribuente acquista o cede la proprietà dell'immobile, o altro diritto reale sullo stesso, deve essere computato dal contribuente stesso come intero, ai fini dell'applicazione dell'imposta, se il possesso è durato per almeno quindici giorni, si disciplinano le seguenti ipotesi:
- a) nell'ipotesi in cui, nel medesimo mese, sia l'acquirente che il cedente posseggano l'immobile per almeno quindici giorni, e nessuno dei due sia esente da imposta, l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni; nel caso in cui i due soggetti abbiano posseduto l'immobile per il medesimo numero di giorni, l'imposta è dovuta dall'acquirente. Ai fini dell'applicazione della presente lettera, il giorno del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale è computato dal solo acquirente;
- b) l'aliquota e le detrazioni per l'abitazione principale previste dall'articolo 13, commi 7 e 10 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, nonché tutte le altre agevolazioni previste dalla legge, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale in sede di fissazione delle aliquote e delle detrazioni, si applicano a ciascun mese nel quale si è verificata la sussistenza dei relativi requisiti per almeno quindici giorni; al mese in cui il soggetto passivo ha acquistato o ceduto la proprietà o altro diritto reale sull'immobile, le suddette agevolazioni si applicano se la sussistenza dei requisiti si è verificata per un numero di giorni pari o superiore al numero dei giorni in cui i requisiti sono mancati.

ART. 10 – VERSAMENTI

1. Non si fa luogo al versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è uguale od inferiore ad euro 12,49. Se l'importo da versare per l'intero anno supera tale soglia, il versamento deve essere

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Ad integrazione dell'art.9, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, che stabilisce che il mese in cui il contribuente acquista o cede la proprietà dell'immobile, o altro diritto reale sullo stesso, deve essere computato dal contribuente stesso come intero, ai fini dell'applicazione dell'imposta, se il possesso è durato per almeno quindici giorni, si disciplinano le seguenti ipotesi:
- a) nell'ipotesi in cui, nel medesimo mese, sia l'acquirente che il cedente posseggano l'immobile per almeno quindici giorni, e nessuno dei due sia esente da imposta, l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni; nel caso in cui i due soggetti abbiano posseduto l'immobile per il medesimo numero di giorni, l'imposta è dovuta dall'acquirente. Ai fini dell'applicazione della presente lettera, il giorno del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale è computato dal solo acquirente;
- b) l'aliquota e le detrazioni per l'abitazione principale previste dall'articolo 13, commi 7 e 10 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, nonché tutte le altre agevolazioni previste dalla legge, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale in sede di fissazione delle aliquote e delle detrazioni, si applicano a ciascun mese nel quale si è verificata la sussistenza dei relativi requisiti per almeno quindici giorni; al mese in cui il soggetto passivo ha acquistato o ceduto la proprietà o altro diritto reale sull'immobile, le suddette agevolazioni si applicano se la sussistenza dei requisiti si è verificata per un numero di giorni pari o superiore al numero dei giorni in cui i requisiti sono mancati.

ART. 10 – VERSAMENTI

1. Non si fa luogo al versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è uguale od inferiore ad euro 12,49. Se l'importo da versare per l'intero anno supera tale soglia, il versamento deve essere eseguito per l'intero ammontare dovuto. Se l'imposta da versare in sede di acconto è uguale od inferiore ad euro 12,49, l'acconto

eseguito per l'intero ammontare dovuto. Se l'imposta da versare in sede di acconto è uguale od inferiore ad euro 12,49, l'acconto sarà versato unitamente al saldo, purché l'imposta dovuta per l'intero anno sia superiore a tale soglia.

2. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è uguale od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 11 – VERSAMENTI EFFETTUATI A COMUNE INCOMPETENTE

1. In caso di versamenti effettuati erroneamente a favore del Comune di San Giuliano Terme, anziché ad altro Comune, si provvederà a trasferire all'Amministrazione competente la sola somma erroneamente versata, senza interessi. A tal fine il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza.
2. Il riversamento non viene comunque effettuato, o viene effettuato con eventuale decurtazione, nel caso in cui l'eventuale debito d'imposta per l'anno cui si riferisce la richiesta di riversamento non possa essere recuperato per intervenuta decadenza dei relativi termini.

Art. 12 – COMPENSAZIONE



I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di Imposta Municipale Propria. Tale opzione dovrà essere indicata nella domanda di rimborso ed il contribuente potrà effettuare la compensazione in occasione della prima scadenza utile successiva al ricevimento della comunicazione di accoglimento da parte del Comune. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto alla prima scadenza utile, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi. In ogni caso il contribuente, dopo avere effettuato il versamento, deve dare comunicazione scritta al Comune della compensazione, indicando importi

sarà versato unitamente al saldo, purché l'imposta dovuta per l'intero anno sia superiore a tale soglia.

2. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è uguale od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 11 – VERSAMENTI EFFETTUATI A COMUNE INCOMPETENTE

1. In caso di versamenti effettuati erroneamente a favore del Comune di San Giuliano Terme, anziché ad altro Comune, si provvederà a trasferire all'Amministrazione competente la sola somma erroneamente versata, senza interessi. A tal fine il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza.
2. Il riversamento non viene comunque effettuato, o viene effettuato con eventuale decurtazione, nel caso in cui l'eventuale debito d'imposta per l'anno cui si riferisce la richiesta di riversamento non possa essere recuperato per intervenuta decadenza dei relativi termini.

Art. 12 – COMPENSAZIONE

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di Imposta Municipale Propria. Tale opzione dovrà essere indicata nella domanda di rimborso ed il contribuente potrà effettuare la compensazione in occasione della prima scadenza utile successiva al ricevimento della comunicazione di accoglimento da parte del Comune. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto alla prima scadenza utile, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi. In ogni caso il contribuente, dopo avere effettuato il versamento, deve dare comunicazione scritta al Comune della compensazione, indicando importi a credito e importi dovuti.
2. Non è ammessa la compensazione tra somme a

a credito e importi dovuti.



Non è ammessa la compensazione tra somme a credito e somme dovute al Comune prima del ricevimento della lettera di accoglimento della domanda di rimborso da parte del Comune.

Art. 13 - RATEIZZAZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO



Il Funzionario Responsabile dell'Imposta, dietro presentazione di apposita istanza debitamente circostanziata, può disporre la rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento o atti di contestazione di sanzioni in scadenza.



L'istanza deve essere presentata dal contribuente entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento. Il Funzionario Responsabile provvede entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.



Il Funzionario Responsabile può consentire la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito dell'emissione di uno o più avvisi di accertamento o atti di contestazione – purché contestualmente notificati ove sussistano comprovate condizioni di difficoltà economiche del contribuente.



La rateizzazione del versamento può essere disposta in un numero massimo di 24 rate mensili.



Il riconoscimento della rateizzazione per importi pari o superiori ad € 20.000 è subordinato alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.




Se il beneficiario della rateizzazione non rispetta le modalità ed i termini disposti dal Funzionario, perde il diritto al pagamento rateale e deve provvedere al pagamento del debito


credito e somme dovute al Comune prima del ricevimento della lettera di accoglimento della domanda di rimborso da parte del Comune.


Art. 13 - RATEIZZAZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta, dietro presentazione di apposita istanza debitamente circostanziata, può disporre la rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento o atti di contestazione di sanzioni in scadenza.
2. L'istanza deve essere presentata dal contribuente entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento. Il Funzionario Responsabile provvede entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.
3. Il Funzionario Responsabile può consentire la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito dell'emissione di uno o più avvisi di accertamento o atti di contestazione – purché contestualmente notificati ove sussistano comprovate condizioni di difficoltà economiche del contribuente.
4. La rateizzazione del versamento può essere disposta in un numero massimo di 24 rate mensili.
5. Il riconoscimento della rateizzazione per importi pari o superiori ad € 20.000 è subordinato alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
6. Se il beneficiario della rateizzazione non rispetta le modalità ed i termini disposti dal Funzionario, perde il diritto al pagamento rateale e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta correttamente. Ove il contribuente non provveda entro 30 giorni, si procederà all'escussione della fidejussione nei casi di cui al comma 5 e al recupero coattivo della somma dovuta negli altri casi.

residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta correttamente. Ove il contribuente non provveda entro 30 giorni, si procederà all'escussione della fidejussione nei casi di cui al comma 5 e al recupero coattivo della somma dovuta negli altri casi.


 Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi legali che verranno corrisposti per intero contestualmente al pagamento della prima rata.


 Non si dà luogo a rateizzazioni nei casi di versamenti ordinari dell'imposta.

 La condizione di difficoltà è dimostrata dal contribuente come segue:

per le persone fisiche, l'importo richiesto deve superare complessivamente la misura del 3% del reddito dichiarato fiscalmente dal contribuente, al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;

per le imprese, l'importo richiesto deve superare complessivamente la misura del 10% del risultato di esercizio riferito all'ultimo bilancio approvato.

 La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni.

 In caso di mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione, il Funzionario Responsabile concede al contribuente un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego per effettuare il versamento, trascorso il quale si procederà alla riscossione coattiva dell'importo dovuto, senza la definizione agevolata della sanzione.

Art. 14 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il regolamento è inoltre pubblicato sul sito informatico comunale e copia cartacea del regolamento è tenuta a disposizione del pubblico

7. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi legali che verranno corrisposti per intero contestualmente al pagamento della prima rata.

8. Non si dà luogo a rateizzazioni nei casi di versamenti ordinari dell'imposta.

9. La condizione di difficoltà è dimostrata dal contribuente come segue:

per le persone fisiche, l'importo richiesto deve superare complessivamente la misura del 3% del reddito dichiarato fiscalmente dal contribuente, al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;

per le imprese, l'importo richiesto deve superare complessivamente la misura del 10% del risultato di esercizio riferito all'ultimo bilancio approvato.

10. La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni.

11. In caso di mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione, il Funzionario Responsabile concede al contribuente un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego per effettuare il versamento, trascorso il quale si procederà alla riscossione coattiva dell'importo dovuto, senza la definizione agevolata della sanzione.

Art. 14 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il regolamento è inoltre pubblicato sul sito informatico comunale e copia cartacea del regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE DEL

<p>perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.</p> <p>3. Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</p> <p>1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.</p> <p>Art. 16 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO</p> <p>1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:</p> <p>a) le leggi nazionali e regionali;</p> <p>b) lo Statuto comunale;</p> <p>c) i regolamenti comunali.</p> <p>Art. 17 - RINVIO DINAMICO</p> <p>1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.</p> <p>In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata</p>	<p>REGOLAMENTO</p> <p>1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.</p> <p>Art. 16 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO</p> <p>1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:</p> <p>a) le leggi nazionali e regionali;</p> <p>b) lo Statuto comunale;</p> <p>c) i regolamenti comunali.</p> <p>Art. 17 - RINVIO DINAMICO</p> <p>1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.</p> <p>In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata</p>
--	---



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Proposta di Delibera del **24/09/2013** ad oggetto:

**REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICHE -
DELIBERA CC N. 37 DELL'11.07.2013 SU ALIQUOTE E DETRAZIONI -
MODIFICHE**

Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 24/09/2013

Il Dirigente Responsabile del Servizio

F.to Dott. Maurizio Perna



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Proposta di Delibera del **24/09/2013** ad oggetto :

**REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICHE - DELIBERA
CC N. 37 DELL'11.07.2013 SU ALIQUOTE E DETRAZIONI - MODIFICHE**

X Si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile.

Data 24/09/2013

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
F.to Dott. Maurizio Perna

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to DI MAIO SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BARBIERI DR. ANTONINO